


AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Polizze per rischi catastrofali: obblighi e opportunità per le aziende



Ing. Lucio Fattori – Ing. Francesco Marcandelli

31 marzo 2025
dalle 15.30 alle 17.00

1

Programma incontro

- *Inquadramento legislativo CAT NAT*
- *Valutazione e mitigazione dei rischi naturali nelle attività produttive*
- *Conclusioni e prospettive*

AiFOS

2

2

Programma incontro

- **Inquadramento legislativo CAT NAT**
- *Valutazione e mitigazione dei rischi naturali nelle attività produttive*
- *Conclusioni e prospettive*

Relatori



Lucio Fattori – fattori@smartsicurezza.it

Ingegnere civile strutturista, autore testi in ambito sicurezza e strutture. Specializzato nella valutazione del rischio sismico e retrofit di strutture, impianti e scaffalature, anche con riferimento ad aziende di processo e R.I.R. Socio di SPONSE (*International Association For The Seismic Performance Of Non-Structural Elements*).



Francesco Marcandelli – marcandelli@smartsicurezza.it

Ingegnere idraulico ambientale, progettista idraulico per lavori pubblici e privati e autore di volumi in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'ambito della progettazione idraulica si occupa di rilievi di infrastrutture idrauliche industriali, studi di vulnerabilità e rischio idraulico, invarianza idraulica, interventi di sistemazione idrografica, progettazione di sistemi di smaltimento acque meteoriche. Membro del gruppo di lavoro UNI/CTI-266 "Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante".

Inquadramento legislativo – «Legge di Bilancio»

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 negli articoli 101 e sgg.

Art. 1

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Entrata in vigore (prima stesura): 31 dicembre 2024 -> Proroga 31 marzo 2025

AIFOS

CHI

COSA

PERCHE'

QUANDO

5

5

Inquadramento legislativo – «CdM 28/03/2025»

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

POLIZZE CATASTROFALI

Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 121 - 28 Marzo 2025

La nuova articolazione delle scadenze prevede termini differenziati in base alla dimensione aziendale:

- **Grandi imprese:** l'obbligo decorre dal 1° aprile 2025, ma con una tolleranza di 90 giorni prima dell'applicazione delle sanzioni.
- **Medie imprese:** il termine è rinviato al 1° ottobre 2025.
- **Piccole e micro imprese:** l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026.

AIFOS

6

6

Inquadramento legislativo – «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Definizioni:

assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (N.d.R. imprenditori agricoli), per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati **dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;**

AiFOS

Cosa è escluso...?

7

7

Inquadramento legislativo – Codice Civile

Codice Civile Art. 2424. (Contenuto dello stato patrimoniale).

...

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

AiFOS

8

8

Inquadramento legislativo - «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Definizioni:

immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a **qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attivita' di impresa**, ossia:

- 1) *terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;*
- 2) *fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni;*
- 3) *impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto **atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato**;*
- 4) *attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;*

Dubbio: ...e le scaffalature metalliche vanno considerate o no?

Inquadramento legislativo - «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Definizioni:

valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalita';

costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilita', correntemente offerti sul mercato;

costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

Inquadramento legislativo - «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Definizioni:

Eventi calamitosi e catastrofali

Cosa è escluso...?

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) **alluvione, inondazione ed esondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) **sisma**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) **frana**: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

AiFOS

11

11

Inquadramento legislativo - «Legge di Bilancio»

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 negli articoli 101 e sgg.

Art. 1

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile ... (n.d.r. imprenditori agricoli)

AiFOS

12

12

Inquadramento legislativo - «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Art. 11 Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

Inquadramento legislativo - «Regolamento attuativo»

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

Art. 4 Determinazione e adeguamento periodico dei premi

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio e' determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilita' dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosita' o rischiosita' del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilita' di accadimento degli eventi e della vulnerabilita' dei beni assicurati.

2. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamita' naturali ed eventi catastrofali.

Programma incontro

- *Inquadramento legislativo CAT NAT*
- *Valutazione e mitigazione dei rischi naturali nelle attività produttive*
- *Conclusioni e prospettive*

Rischio idraulico lo scenario italiano



Rischio idraulico lo scenario italiano

Eventi recenti: alluvione nelle sesto fiorentino marzo 2025

“Mai visto niente di simile”. Torrente esondato, disastro a Sesto Fiorentino: case sommerse, residenti messi in salvo

Vigili del fuoco al lavoro per contenere l'acqua del torrente. Abitanti e commercianti spalano acqua e fango da case e negozi



AIFOS

17

17

Rischio idraulico lo scenario italiano

Eventi recenti: alluvione a settembre 2024



Faenza sott'acqua per la terza volta



Bagnacavallo



AIFOS

18

18

Rischio idraulico lo scenario italiano

Alluvione Emilia Romagna – maggio 2023

Gli eventi piovosi dell'1-3 maggio e del 16-17 maggio hanno rappresentato complessivamente il 50% delle precipitazioni medie annue nella regione Emilia-Romagna. L'evento piovoso ha interessato l'intero reticolo fluviale, sia naturale che artificiale, provocando l'esondazione di 23 fiumi. Allagamenti diffusi si sono verificati nell'area tra Bologna e Rimini, con rotture di argini e dissesti dei pendii diffusi su tutto il territorio collinare e montano (>3.000 frane).



AIFOS

19

19

Rischio idraulico lo scenario italiano



- Secondo lo studio dell'Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), ammontano a circa **2,1 miliardi di euro** il totale dei danni subiti in Toscana durante l'alluvione del 2 e 3 novembre.
- Per quanto riguarda le **famiglie**, i danni sono stati quantificati complessivamente in **661,2 milioni**
- Sul fronte delle **attività produttive** insediate nelle aree investite dal maltempo, la conta dei danni stimati, diretti e indiretti, raggiunge complessivamente, secondo Irpet, **1 miliardo e 340 milioni di euro**
 - ✓ magazzini (97,3 milioni)
 - ✓ fabbricati e macchinari (circa 984 milioni)
 - ✓ interruzione delle produzioni (circa 108 milioni)

LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO.

ESCLUSE NELLA POLIZZA OBBLIGATORIA LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO.

AIFOS

20

20

Il rischio idraulico: piene e allagamenti

Le alluvioni possono verificarsi in prossimità di corpi idrici, su terreni normalmente asciutti e lontani da fonti di allagamento o a causa di una combinazione di fattori di esposizione.

- **Alluvione fluviale:** tracimazione di fiumi, laghi, canali di drenaggio artificiali e piccoli corsi d'acqua dovuta a intense precipitazioni a monte, scioglimento delle nevi o apertura di una diga.
- **Allagamento su conoide alluvionale:** alluvione che si verifica in aree ai piedi di zone a forte pendenza.
- **Alluvione costiera:** acque costiere di oceani, insenature, tempeste costiere, forti venti o tsunami.
- **Allagamento da acqua piovana (ACQUE SUPERFICIALI):** evento provocato dall'accumulo su terreni e aree pavimentate di acqua piovana in fase di deflusso verso un corso d'acqua, un fiume o un sistema di drenaggio artificiale. È spesso causato da **sistemi di drenaggio inadeguati, insufficienti o sovraccarichi**



AiFOS

21

21

Il rischio idraulico: chiarimenti ANIA

Cosa NON rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione?

Non possono essere considerati "alluvione/inondazione/esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: "

- ✓ la mareggiata; la marea;
- ✓ il maremoto;
- ✓ la penetrazione di acqua marina;
- ✓ la variazione della falda freatica;
- ✓ l'umidità;
- ✓ lo stillicidio;
- ✓ il trasudamento;

✓ l'infiltrazione e l'allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua").

AiFOS

22

22

Il rischio idraulico: la prospettiva



Distribuzione annua delle classi di severità dei temporali osservati sul territorio lombardo dalla rete radar nazionale.

L'indice di severità utilizzato è SSI (Severity Storm Index calcolato dal DPC <https://www.mydewetra.org>)

Classe di severità del temporale	2020	2021	2022
Molto bassa [0,0.2]	10,0%	15,1%	4,9%
Bassa (0.2,0.4]	70,7%	64,6%	66,3%
Media (0.4,0.6]	14,5%	14,9%	20,8%
Alta (0.6,0.8]	4,1%	4,9%	7,0%
Molto alta (0.8,1]	0,6%	0,5%	1,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Definiamo il rischio idraulico

$$\text{RISCHIO IDRAULICO} = \text{PERICOLOSITÀ} \times \text{VULNERABILITÀ} \times \text{ESPOSIZIONE}$$

Probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale fissato e in una certa area. È funzione del tempo di ritorno, dei parametri idraulici (altezza e velocità dell'acqua) e del carico di sedimenti/inquinanti dell'onda di piena.

DOVE SI TROVA LO STABILIMENTO

Rappresenta la predisposizione di una struttura/impianti ad essere danneggiati e dipende dalle caratteristiche di resistenza intrinseche della struttura. (caratteristiche fisiche/tecnologiche della struttura)

COME È COSTRUITO LO STABILIMENTO

Identifica la possibilità di subire un danno economico e la perdita economiche o di vite umane.

CHE ATTIVITÀ SI SVOLGE NELLO STABILIMENTO

Definiamo la pericolosità idraulica

MOSAICATURA ISPRA 2020 – DATI PER REGIONE




Figura 2.9 – Percentuale di territorio regionale interessato da aree allagabili per i tre scenari di probabilità di alluvione e valori calcolati a scala nazionale – Mosaicatura ISPRA, 2020

Definiamo la pericolosità idraulica

Mappe di pericolosità idraulica: piattaforma IdroGEO

Scenario	Popolazione	Famiglie	Edifici	Imprese	Beni culturali
Molto Elevata P1	36,25 (0,90)	1.617 (0,21)	756 (0,21)	723 (0,19)	128 (0,19)
Elevata P1	446,76 (12,19)	11.274 (0,24)	5.161 (0,15)	5.963 (0,16)	76 (0,09)
Media P2	21,08 (0,50)	3.825 (0,43)	1.700 (0,43)	1.464 (0,39)	281 (0,39)
Intermedia P1	86,50 (2,30)	23.160 (2,43)	10.016 (2,43)	8.039 (2,30)	1.706 (2,30)
Aree Alterazione	599,69 (16,29)	51.613 (5,43)	23.361 (5,43)	16.208 (4,61)	316 (0,39)
Bassa P3	481,02 (13,19)	12.027 (1,30)	5.825 (1,30)	6.286 (1,71)	89 (0,12)

<https://idrogeo.isprambiente.it/app/>

Rischio idraulico: azioni

VALUTATO IL RISCHIO E GLI SCENARI?



MISURE PREVENTIVE




MISURE PROTETTIVE


- ✓ MISURE DI NATURA STRUTTURALE
- ✓ MISURE DI NATURA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
- ✓ PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

27

Rischio sismico: lo scenario italiano



Civil victims in Italy due to:



Confronto tra i deceduti per i terremoti dal 1900 in poi e le vittime civili della Seconda Guerra Mondiale

28

Rischio sismico: lo scenario italiano

Evento	Anno	Periodo attivazione interventi	Importo attualizzato (€mlrd)
Valle del Belice	1968	1968-2008	9,179
Friuli V.G.	1976	1976-2006	18,540
Irpinia	1980	1980-2023	52,026
Marche-Umbria	1997	1997-2024	13,463
Molise-Puglia	2002	2002-2023	1,400
Abruzzo	2009	2009-2029	13,700
Emilia	2012	2012-	13,300
Totale			121,608

Fonte: elaborazione centro studi CNI su dati ufficio studi Camera dei Deputati, Regione Emilia Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della regione Abruzzo


Il cumulo dei costi dei terremoti dal 1968 al 2003 è stato pari all'**8%** del PIL.

“La stima ANCE-Cresme del 2012 segnala che lo Stato ha speso 181 miliardi di euro per danni da terremoti dal 1944 al 2012, pari a una costo medio annuo di 2,6 miliardi di euro”

Fonte: *Manifesto ISI 2013*

2,6 miliardi €/anno
diviso
60 milioni di italiani
=
43 €/cad. all'anno da 70 anni

Rischio sismico: definizioni



Terremoto: movimento della crosta terrestre dovuto ad una rottura, uno scorrimento relativo o ad una esplosione vulcanica.

Definizione CAT NAT:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Rischio sismico: definizioni

FAQ ANIA: COSA NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI SISMA?

Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

- le alluvioni;
- le inondazioni;
- le esondazioni;
- le esondazioni;
- gli allagamenti;
- le mareggiate;
- l'umidità;
- l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.
- le slavine;

Inoltre, è esclusa "l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo".

Rischio sismico: definizioni

RISCHIO SISMICO = PERICOLOSITÀ x VULNERABILITÀ x ESPOSIZIONE

È funzione della frequenza e dell'energia associate a un terremoto che ha una certa probabilità di manifestarsi.

DOVE SI TROVA L'EDIFICIO



Rappresenta la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata e dipende dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica.

COME È COSTRUITO L'EDIFICIO

Identifica la possibilità di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane.


CHE ATTIVITÀ SI SVOLGE NELL'EDIFICIO

Rischio sismico: pericolosità



La pericolosità non è il rischio!


Rischio sismico: elementi non strutturali e impianti



*In quali ambienti viviamo e/o lavoriamo?
 Nel caso 1 o nel caso 2?*

Rischio sismico: elementi non strutturali e impianti

Costi tipici di investimento per costruzioni (strutture, elementi non strutturali, arredi e contenuti) (da FEMA da Filiatrault e Sullivan, 2014)



Programma incontro

- *Inquadramento legislativo CAT NAT*
- *Valutazione e mitigazione dei rischi naturali nelle attività produttive*
- ***Conclusioni e prospettive***

Considerazioni finali

- *Quadro con numerose incognite – proroga può aiutare a fare chiarezza su alcuni aspetti*
- *Attualmente le proposte assicurative sono varie e la compilazione dei questionari può essere elaborata e non sempre si hanno a disposizione le informazioni necessarie*
- *Necessità di avere conoscenza dell'effettivo rischio della propria azienda, anche con una valutazione preliminare*
- *Valorizzazione degli interventi di riduzione del rischio*
- *Attenzione a cosa è assicurato, alle garanzie previste nelle polizze e a quelle opzionali (es. bombe d'acqua e ripristini)*
- *Necessità di chiarire quali contributi/agevolazioni potrebbero essere perse in caso di non sottoscrizione delle polizze*

Grazie per l'attenzione

